

DELIBERAZIONE N. 2**del 25.01.2024****OGGETTO**

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241/1990, per l'espletamento di iniziative di gara in forma aggregata, ex articolo 62, comma 9 del d.lgs. n.36/20233 e s.m.i." tra l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom – già ARIC) e la Società INVA S.p.A. della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il giorno 25 gennaio 2024 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già A.R.I.C)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale di AreaCom, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

CONSIDERATO:

- che la Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1 comma 455, ha statuito che "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire Centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali Centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle Amministrazioni ed Enti regionali, degli Enti locali, degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, prevede, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche "ANAC"), l'istituzione dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip ed una Centrale di Committenza per ciascuna regione;
- che con legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", sono state attribuite ad INVA le funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che con Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 è stata istituita l'Azienda regionale di Informatica e Committenza (di seguito, anche "AREACOM"), già Azienda regionale per l'Informatica e la Telematica;

- che con successiva Legge Regionale n. 34 del 27 settembre 2016, è stato assegnato ad AREACOM il ruolo di Centrale Unica di Committenza di Regione Abruzzo e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato Decreto-Legge n.66/2014 e in virtù della Delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;
- che con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 recante “Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66”, l'ANAC ha confermato la presenza di INVA e di AREACOM di Regione Abruzzo nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori;
- che con Legge regionale n.25 del 06.06.2023 è stato approvato il “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;
- che INVA e l'AREACOM Abruzzo, in virtù del proprio mandato istituzionale, svolgono funzioni analoghe perseguendo obiettivi comuni volti alla aggregazione della domanda di acquisto regionale, alla razionalizzazione della spesa e alla condivisione delle reciproche esperienze in materia;
- che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 63, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. prevede che *“Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.”*;
- che è interesse comune di INVA e di AREACOM Abruzzo realizzare i seguenti obiettivi in un'ottica di reciproca collaborazione:
 - o ampliare il proprio perimetro di azione rispetto alle categorie merceologiche individuate con DPCM 11 luglio 2018, n. 189, avvalendosi delle procedure programmate, degli strumenti di negoziazione a disposizione oltre che delle esperienze già maturate dalle Parti;
 - o utilizzare le best practices sviluppate da ciascuna delle Parti per la ricerca congiunta di soluzioni e di strategie comuni in settori particolarmente complessi, anche con la finalità di rendere più celere l'espletamento delle procedure di affidamento e di soddisfare tempestivamente le aspettative delle Amministrazioni territoriali;
 - o massimizzare la quota di premialità del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, destinata alle forme di collaborazione tra Soggetti Aggregatori, mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori e/o l'ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su una categoria merceologica da DPCM;

- estendere la copertura delle categorie merceologiche non DPCM aggredite, offrendo la possibilità, su base esclusivamente volontaria, di fare sinergia anche al di là delle funzioni attribuite dal Decreto-Legge n. 66/2014.
- che INVA e AREACOM hanno la necessità di portare a termine diverse procedure di gara attualmente in fase di programmazione;
- che, in particolare, INVA ed AREACOM esprimono la propria disponibilità al reciproco supporto per l'espletamento, in forma aggregata, di iniziative riguardanti l'acquisizione di categorie merceologiche oggetto di successivi accordi comprensivi dell'individuazione del soggetto capofila;

VISTO lo schema di accordo collaborativo condiviso dalle Parti ed allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale della stessa;

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

all'esito di apposita istruttoria svolta dai competenti Uffici

1. di approvare l'allegato schema di "Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241/1990, per l'espletamento di iniziative di gara in forma aggregata, ex articolo 62, comma 9 del d.lgs. n.36/20233 e s.m.i." tra l'AREACOM Regione Abruzzo e la Società INVA S.p.A. della Regione Autonoma Valle d'Aosta che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di precisare che le categorie merceologiche oggetto di aggregazione saranno individuate, di volta in volta, mediante successivi accordi tra le Parti;
3. di precisare altresì che l'Accordo ha durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere integrato e/o modificato, su espressa richiesta di una delle Parti in occasione degli aggiornamenti annuali delle pianificazioni degli acquisti adottati dalle medesime;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Società INVA S.p.A. della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, a termini di legge, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

L'Estensore

(Rag. Federica De Iullis)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato elettronicamente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente